



Autorità Nazionale Anticorruzione

Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici

Relazione AIR



Autorità Nazionale Anticorruzione



Autorità Nazionale Anticorruzione

1. Le ragioni dell'intervento dell'Autorità

In applicazione del Regolamento «Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2013), la presente Relazione illustra le ragioni che hanno guidato l'Autorità nell'adozione delle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, avuto riguardo alle principali osservazioni allo schema di delibera pubblicata in data 25 marzo 2015 e formulate nell'ambito della consultazione pubblica svoltasi nel periodo 25 marzo – 15 aprile 2015.

Sebbene esistesse già una disciplina, contenuta nel Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato dall'A.N.AC. con delibera n. 72 del 2013, relativa ad alcune misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli enti pubblici economici, l'Autorità ha ritenuto che, alla luce dei recenti interventi legislativi, fosse necessario predisporre nuove indicazioni che tenessero conto delle novelle normative.

Le linee guida, pertanto, integrano il PNA e ne sostituiscono alcune parti.

Più precisamente la normativa anticorruzione prevista dalla legge n. 190 del 2012 e dai decreti delegati ha subito significative modifiche da parte del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare, è stato ridisegnato l'assetto istituzionale incentrando nell'A.N.AC. e nel suo Presidente il sistema della regolazione e della vigilanza in materia di prevenzione della corruzione ed è stato attribuito alla sola A.N.AC. il compito di predisporre ed adottare il PNA.

Tra le altre principali modifiche, l'art. 24 bis del d.l. del 24 giugno 2014 n. 90 ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina della trasparenza, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli «enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». Nel contempo, il medesimo articolo ha previsto che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni «in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di



Autorità Nazionale Anticorruzione

pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

Le modifiche normative sopra citate, unitamente alla disorganicità delle disposizioni della legge n. 190 del 2012 e dei decreti delegati che si riferiscono a detti enti e società, hanno indotto l'A.N.AC. e il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ad avviare una riflessione comune, con l'istituzione di un tavolo tecnico, finalizzata all'elaborazione di indicazioni condivise sull'applicazione della normativa anticorruzione e della nuova disciplina in materia di trasparenza.

Le Linee guida sono state predisposte, pertanto, con la finalità di orientare tutte le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo, nonché gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con l'obiettivo primario che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, ma che venga adattata alla realtà organizzativa dei singoli enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi. Le Linee guida si rivolgono anche alle amministrazioni controllanti, partecipanti e vigilanti a cui spetta attivarsi per assicurare o promuovere, in relazione al tipo di controllo o partecipazione, l'adozione delle misure di prevenzione.

Da un punto di vista metodologico, i contenuti delle Linee guida sono stati sviluppati e modificati anche a seguito del recepimento di alcune osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione, avendo ben presente l'esigenza di prevedere necessari adattamenti di una normativa emanata innanzitutto per le pubbliche amministrazioni ed estesa anche ad enti con natura privatistica o la cui attività presenta caratteri diversi da quella delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001.

2. Osservazioni formulate nell'ambito della consultazione pubblica

L'A.N.AC. ha messo in consultazione pubblica le Linee guida (d'ora innanzi anche "LG") nel periodo 25 marzo – 15 aprile 2015, durante il quale sono pervenuti n. 69 contributi di cui: n. 18 provenienti da dipendenti di pubbliche amministrazioni, n. 16 da dipendenti di società, n. 5 da altri enti, n. 18 da associazioni di categoria e rappresentative, n. 2 da fondazioni e n. 10 da liberi professionisti. La maggior parte dei contributi contiene più osservazioni relative a diverse tematiche.

Di seguito sono riportate, le principali tematiche oggetto delle osservazioni pervenute, oltre che la soluzione proposta dall'Autorità a valle della consultazione e le conseguenti modifiche sul testo delle linee guida.



Autorità Nazionale Anticorruzione

1. *Integrazione del d.lgs. 231/2001 con L. 190/2012 anche per le società controllate*

Nell'ambito delle osservazioni ricevute sono pervenute numerose istanze (Confindustria; Assaeroporti; Assonime) che hanno sollecitato un ripensamento in ordine all'applicazione diretta alle società controllate della normativa sul Piano triennale di prevenzione della corruzione. E' stata, in particolare, richiesta, in una logica di semplificazione degli adempimenti, la previsione del collegamento e dell'integrazione tra le misure previste dal modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001 e le misure idonee a prevenire fenomeni di corruzione previste dalla legge 190/2012, analogamente a quanto previsto per le società a partecipazione pubblica.

E' stato, infatti, evidenziato come le norme di prevenzione del 2012 dovrebbero comunque essere calibrate considerando la natura non pubblicitica delle società.

Allo scopo di tenere in conto tali istanze, l'adozione delle misure del d.lgs. 231/2001 da parte delle società controllate è stata considerata un presupposto al fine di applicare ed integrare le misure previste dalla legge 190/2012. Sono state chiarite, anche in linea con quanto già fatto dal MEF nella propria direttiva, le principali differenze fra la legge 190/2012 e il d.lgs 231/2001.

La nuova versione delle Linee guida prevede che le amministrazioni controllanti si attivino per assicurare che le società si dotino del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, debitamente integrato con le misure di prevenzione ex l. 190/2012, che tengono luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC. L'adozione di queste misure deve avvenire, eventualmente anche sotto la forma di un vero e proprio Piano, a maggior ragione, nel caso di assenza di un modello 231.

Sono stati quindi indicati i contenuti minimi delle misure anticorruzione che le società sono tenute a prevedere come integrazione del modello 231 (mappatura dei rischi anche in relazione ai fatti corruttivi ex l. 190/2012, codice di comportamento anche in funzione della prevenzione di quei fatti, misure per rendere efficaci le disposizioni sul *pantouflage*, controlli sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, rotazione).

Di conseguenza, nella parte relativa alle società controllate, il titolo del paragrafo 2.1.1. - nel documento in consultazione "*Piano triennale di prevenzione della corruzione*" - è stato modificato in "*Misure organizzative per la prevenzione della corruzione*".



Autorità Nazionale Anticorruzione

2. Distinzione tra società che svolgono attività amministrativa e società che svolgono attività di impresa in regime di concorrenza

In alcuni contributi (Confindustria; Assaeroporti; Assonime) è stato osservato come, al di là del distinguo fondato sull'entità della partecipazione pubblica e sulla sua idoneità a determinare una situazione di controllo societario, debba essere valorizzata la distinzione tra società che svolgono attività amministrativa di natura finale ovvero strumentale per conto delle PA partecipanti - che in quanto tali presentano una forte connotazione pubblicistica - e quelle che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di impresa in regime di concorrenza.

L'Autorità, in considerazione del dettato normativo che rinvia chiaramente a società controllate ex 2359 cc., società con partecipazione pubblica non maggioritaria e ad enti di diritto privato controllati da pa., ha ritenuto di non poter accogliere tale osservazione e ha mantenuto ferma la distinzione già presente nella versione delle Linee guida in consultazione.

E' stato, inoltre, richiesto di evitare passaggi in cui le società siano considerate assimilate alle PA controllanti presentando, per questo, un analogo rischio di esposizione a fenomeni corruttivi e siano tenute a perseguire finalità pubblicistiche.

Tenuto conto della natura privatistica dell'organizzazione societaria, all'interno della nuova versione delle linee guida, pur rimanendo ferma l'applicazione della normativa anche alle società, sono stati eliminati i riferimenti a possibili assimilazioni o equiparazioni delle società in controllo pubblico alle amministrazioni controllanti.

3. Attività di pubblico interesse

In sede di consultazione è stata formulata una serie di osservazioni sulla nozione di "attività di pubblico interesse" ai fini dell'applicazione della normativa sulla trasparenza ed, in particolare, su che cosa debba intendersi per attività di pubblico interesse. Sull'argomento vi è chi ha richiesto che fosse precisata la nozione di "attività di pubblico interesse" (MIP del Politecnico di Milano) in quanto viene contestato l'orientamento dell'Autorità secondo cui per le società controllate vale la presunzione di svolgimento di attività di interesse pubblico, dovendo le società indicare quali attività non siano riconducibili a quelle di pubblico interesse (Vice Direttore Assonime). E' stato, altresì, suggerito di invertire l'impostazione, imponendo alle società di indicare quali sono le attività di pubblico interesse svolte (Presidente Associazione Trasporti) o di specificare entrambe (RT Comune di Modena) ovvero di individuare un nucleo minimo di attività di pubblico interesse tipico di tutte le società in controllo pubblico, che i singoli enti potranno ampliare in relazione alle proprie specificità (Segretario generale del Comune di Milano).



Autorità Nazionale Anticorruzione

Nelle linee guida, dopo la consultazione, è stata confermata la necessità che l'individuazione delle attività di pubblico interesse debba essere fatta dalle singole società precisando, però, che a tal fine vi sia la collaborazione delle amministrazioni controllanti o, ove presenti, vigilanti. Le amministrazioni controllanti o vigilanti sono, pertanto, chiamate ad un'attenta verifica circa l'identificazione delle attività di pubblico interesse, anche al fine assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza.

4. Integrazione delle società in controllo pubblico con la fattispecie delle società in house

Nella nuova versione delle linee guida sono state espressamente incluse nell'ambito di applicazione della legge 190/2012 anche le società *in house* in ragione del particolare rapporto di controllo che le amministrazioni hanno nei loro confronti e che, a maggior ragione, le rende configurabili come società controllate. Tale specificazione si è resa necessario anche a fronte di una osservazione con cui sono stati richiesti chiarimenti sulla configurazione della fattispecie del controllo analogo (Studio Legale Fantini Favre; Federutiliy e Federambiente). Infatti, pur non rientrando tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, in quanto organizzate secondo il modello societario, dette società, essendo affidatarie in via diretta di servizi ed essendo sottoposte ad un controllo particolarmente significativo da parte delle amministrazioni, costituiscono nei fatti parte integrante delle amministrazioni controllanti e, pertanto, da considerare come società in controllo pubblico destinatarie degli obblighi trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, senza alcun adattamento.

5. Misure organizzative per la prevenzione della corruzione

- Aree a rischio

È stata chiesta (Avviso Pubblico Associazione di Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie) un'estensione dell'elenco delle aree a rischio individuate dalla legge 190/2012 che tenga conto di aree tipiche delle aziende di Stato, quali l'area gestione della finanza, dell'area dei controlli e dell'area delle relazioni tra amministratori pubblici e soggetti privati. A questo proposito è stato apprezzato il richiamo alla necessità di valutazione e miglioramento continuo dei sistemi di controllo interno al punto da auspicare che venissero indicati esempi di buone prassi e/o indirizzi operativi ai fini del monitoraggio dei piani di prevenzione della corruzione.

Nelle linee guida è stato integrato, recependo i suggerimenti ricevuti, l'elenco delle possibile aree a rischio, fermo restando che l'identificazione deve avvenire da parte delle singole società sulla base di un'attenta valutazione del contesto interno ed esterno in cui operano e della tipologia di attività svolte.



Autorità Nazionale Anticorruzione

- Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

E' stato chiesto (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Federutility e Federambiente; GSE S.p.A.) di chiarire, con riferimento al conferimento dei soli incarichi di "amministratore" (come definiti dal d.lgs. 39/2013, art. 1, co. 2, lett. l), se la verifica di tali incarichi debba essere eseguita nei confronti delle società di secondo livello dalle società controllanti.

Nelle LG si è ritenuto opportuno limitarsi a specificare che le nomine degli amministratori delle società controllanti e la conseguente verifica sull'inconferibilità sono svolte dalle stesse amministrazioni controllanti delle società di primo livello.

- Pantouflage

In merito alle attività successive alla cessazione del rapporto è stato chiesto di confermare che nei confronti delle società pubbliche, posto che come Società non hanno dipendenti pubblici, sia applicabile soltanto il c.d. pantouflage attivo e che l'accertamento della presenza delle succitate situazioni è assolto mediante le dichiarazioni rese dai neoassunti (osservazione da parte di un soggetto che ha richiesto l'anonimato).

La prima parte del rilievo è stata recepita chiarendo che le società controllate adottano le misure necessarie ad evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di P.A. nei confronti delle società stesse.

- Whistleblowing

E' stato suggerito di prevedere che sia l'amministrazione controllante/partecipante a mettere a disposizione un canale unico centralizzato per la segnalazione degli illeciti da parte del dipendente in analogia con le linee guida emanate a marzo 2015 (Anas; libero professionista; Anfir).

Al riguardo nelle linee guida, tenuto conto della determinazione ANAC n. 6/2015, si è ritenuto di non formulare ulteriori indicazioni operative, rimettendo all'amministrazione controllante l'attività di promozione della misura in argomento. Nella determinazione sopra citata l'Autorità ha ritenuto opportuno che, in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici, l'Autorità, le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l'adozione da parte dei suddetti enti, eventualmente nell'ambito del modello "di cui al d.lgs. n. 231/2001", di misure di tutela analoghe a quelle previste nelle Linee guida dell'ANAC sul *whistleblower*. Ad ogni



Autorità Nazionale Anticorruzione

buon conto, l'Autorità nella determinazione n. 6/2015 ha espresso l'auspicio che il legislatore intervenga per colmare questo vuoto normativo.

- Rotazione

E' stato chiesto da parte di più soggetti, (Assonime; Anfir; GSE S.p.A) di far riferimento esplicito a meccanismi di *segregazione delle funzioni*, dei ruoli e dei poteri, posto che si tratta di uno strumento fondamentale di *Corporate Governance* già riconosciuto nell'ambito del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001. Nelle linee guida era già presente tale concetto; in accoglimento delle osservazioni formulate è stato ritenuto di fare esplicito riferimento alla definizione "segregazioni delle funzioni".

6. Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC)

- RPC e ODV

Sono state formulate numerose osservazioni sull'individuazione del RPC. Al riguardo si sono stati espressi due orientamenti. Coloro che ritengono che la separazione tra RPC e ODV provocherebbe un appesantimento della gestione e della *governance* aziendale e che sarebbe più opportuno rimettere alle società la scelta dell'opzione più congeniale al raggiungimento degli obiettivi sulla base delle esigenze organizzative (CONFINDUSTRIA – FEDERUTILITY; SILEA Spa); dall'altra parte vi è chi, viceversa, ritiene fondamentale che sussista una distinzione soggettiva tra RPC e ODV al fine di garantire una adeguata indipendenza al RPC (RPC ANAS S.p.A.).

Nelle linee guida è stata mantenuta la versione originaria che prevedeva una distinzione dei due soggetti e che contemplava la coincidenza tra RPC e ODV solo in via residuale, nei casi di società di piccole dimensioni, nell'ipotesi in cui questa si doti di un organismo di vigilanza monocratico composto da un dipendente.

- Società controllate da più amministrazioni

E' stato richiesto (Comune di Modena) per le società ed enti il cui controllo è esercitato in forma congiunta da diverse amministrazioni pubbliche di definire criteri che permettano di stabilire con certezza su quale fra le amministrazioni controllanti gravino gli obblighi di impulso e di vigilanza.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Nelle Linee guida, fermo restando che la nomina compete agli organi societari, è stato chiarito che la nomina viene fatta in particolare dall'organo di indirizzo della società, Consiglio di amministrazione o altro organo con funzione equivalenti.

- Nomina RPC non solo attraverso modifiche statutarie

In ordine alla previsione contenuta nelle linee guida, in accordo alla quale al fine di rendere obbligatoria la nomina del RPC le società introducono “*modifiche statutarie*”, da più parti è stata richiesta la motivazione di tale obbligo ed è stata evidenziata l'opportunità di lasciare scegliere discrezionalmente alle società di decidere con quale modalità inserire tale obbligo (Comune di Modena; AICQ Comitato ICT; ANFIR Associazione; ANCI; FederUtility Federambiente; Regione Valle d'Aosta).

Nelle linee guida è stato specificato, in recepimento a tali osservazioni, che la nomina può essere resa obbligatoria anche e non necessariamente esclusivamente attraverso una modifica statutaria.

7. Società capogruppo e società di piccole dimensioni

Nelle LG dopo la consultazione è stato precisato che in caso di società indirettamente controllate, la capogruppo deve assicurare che le stesse adottino le misure di prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012 in coerenza con quelle della capogruppo.

Inoltre, è stato previsto (in riscontro all'osservazione di GSE S.p.A.) che, laddove nell'ambito del gruppo vi siano società di ridotte dimensioni, in particolare che svolgono attività strumentali, la società capogruppo con delibera motivata, in base a ragioni oggettive, possa introdurre le misure di prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012 relative alle predette società nel proprio modello *ex* 231/2001.

In tal caso, il responsabile per la corruzione della capogruppo è responsabile per l'attuazione delle misure anche all'interno delle società di ridotte dimensioni. Ciascuna società deve però nominare all'interno della propria organizzazione un referente del Responsabile della prevenzione della corruzione.

8. Trasparenza – Allegato 1

Sono pervenute osservazioni (in particolare ANFIR - Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali), con la richiesta di risolvere la questione interpretativa relativa all'applicazione alle società partecipate degli obblighi di



Autorità Nazionale Anticorruzione

pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. 33/2013 sul presupposto che l'art. 22 che vi rinvia non è stato modificato ad opera del d.l. 90/2014 per cui sembrerebbe ancora vigente.

Sulla trasparenza sono state operate modifiche all'Allegato 1 rispetto al documento in consultazione in relazione alle modalità di pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 e riportate indicazioni sulla pubblicazione di dati di cui all'art. 15 non presenti nel documento in consultazione.

Inoltre i principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. 33/2013 sono stati articolati con indicazioni separate per le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati.

E' stato chiesto che gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 riguardino unicamente soggetti che ricoprono incarichi politici di carattere elettivo, per cui non siano applicabili nei confronti degli enti di diritto privato in controllo pubblico (RT Fondazione Kessler). Da altri è stato chiesto di specificare quali dati debbano essere pubblicati per i componenti del consiglio di amministrazione (RPC Regione Piemonte) e chiedono se sia possibile prevedere che la società acquisisca le dichiarazioni di cui all'art. 14, co. 1, lett. f), senza però pubblicarle (RPC Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Infine è stato chiesto che la pubblicazione di cui all'art. 14 possa essere limitata a pochi dati significativi e in forma aggregata (Presidente Associazione Farmacie Comunali) o possa considerarsi assolta con l'adempimento dell'art. 12 della legge 441/1982 (RPC ANAS S.p.A.).

Sulla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali ex art 14 è stato precisato l'obbligo per le società e gli enti di diritto privato controllati di pubblicare i dati reddituali e patrimoniali, di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, relativamente a tutti i componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo.

Diversamente, per le società e gli enti di diritto privato partecipati l'obbligo previsto dall'art. 14, co. 1, lett. f), riferito ai dati reddituali e patrimoniali, è stato considerato assolto con la pubblicazione dei dati relativi ai soli componenti degli organi nominati o designati dalle amministrazioni partecipanti.

Con riguardo alla pubblicazione dei compensi di dirigenti, è stato richiesto da alcuni, con motivazioni legate alla tutela della concorrenza, di eliminare l'indicazione dei livelli più bassi e più alti dei compensi corrisposti per le società che abbiano non più di tre dirigenti (Presidente Associazione Trasporti) o di pubblicare la retribuzione media (Direttore Affari legali Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.). Per contro vi è chi ha osservato come non fosse sufficiente, ai fini di prevenzione della corruzione, la pubblicazione del solo dato aggregato dei compensi in quanto non idoneo ad individuare i soggetti cui siano conferiti con maggior frequenza incarichi maggiormente remunerativi (Segretario generale Unione nazionale dirigenti dello Stato e Flepar INAIL) né in grado di verificare se siano stati attribuiti incarichi con compensi eccedenti il tetto fissato dalla normativa vigente. In alcuni casi è richiesto di estendere la pubblicazione dei compensi di dirigenti e consulenti anche ai rapporti libero-professionali a tempo indeterminato (Flepar INAIL).

Rispetto a tali osservazioni le LG sono state modificate nel senso che viene subordinato il grado di pubblicazione



Autorità Nazionale Anticorruzione

dei dati alla natura del soggetto che deve pubblicarli se esso sia una società/ente controllato ovvero partecipato e in base all'attività esercitata se la stessa abbia o meno interesse pubblico.

- *Pubblicità dei compensi per incarichi dirigenziali società controllate e enti di diritto privato controllati: (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013):* rispetto al documento in consultazione è stato posto l'obbligo alle società e gli enti di diritto privato controllati di pubblicare i dati non più in forma aggregata, ma per ogni singolo incarico dirigenziale. Tutto ciò, salvo che le società non distinguano, nella propria struttura, le unità organizzative che svolgono attività di pubblico interesse da quelle che svolgono attività commerciali in regime concorrenziale. Per quest'ultimo tipo di attività la pubblicazione potrà avvenire in forma aggregata;
- *Pubblicità dei compensi per incarichi dirigenziali società partecipate e enti di diritto privato partecipati:* i compensi, comunque denominati, relativi agli incarichi dirigenziali conferiti sono pubblicati in forma aggregata, salvo che la società non identifichi, nell'ambito della propria struttura, le articolazioni organizzative che svolgono attività di pubblico interesse. In questo ultimo caso per i dirigenti preposti alle predette articolazioni organizzative deve essere indicato il compenso da ciascuno di essi percepito.

Con riguardo alla pubblicità dei compensi per gli incarichi di collaborazione e consulenza, è stato chiesto di rivedere le indicazioni fornite sulla previsione dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti per le attività non di pubblico interesse, considerato che l'art. 11 del d.lgs. 33/2013 impone gli obblighi di trasparenza alle società controllate e partecipate unicamente con riferimento alle attività di pubblico interesse e tenuto conto che non appare coerente con il dettato normativo prevedere due discipline diverse per gli incarichi dirigenziali e per quelli di collaborazione e consulenza (Presidente Associazione Trasporti). Alcune osservazioni sono andate nel senso di ritenere che la pubblicazione dei compensi debba essere analitica per rispondere al dettato normativo (Associazione Avviso Pubblico).

Rispetto a tali osservazioni l'allegato delle Linee guida è stato modificato come segue:

- *Pubblicità dei compensi per gli incarichi di collaborazione e consulenza società controllate e enti di diritto privato controllati (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013):* le società e gli enti di diritto privato controllati pubblicano il compenso di ogni singolo consulente o collaboratore. Se le società e gli enti individuano e distinguono chiaramente, dandone evidenza sul sito istituzionale, le consulenze e le collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse e quelle correlate allo svolgimento di attività commerciali in regime concorrenziale, possono pubblicare, limitatamente a queste ultime, i compensi in forma aggregata.



Autorità Nazionale Anticorruzione

In questo caso deve essere dato conto della spesa complessiva sostenuta per ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti. Le società e gli enti possono eventualmente differire la pubblicazione dei compensi, laddove sussistano esigenze di riservatezza legate alla natura concorrenziale delle attività svolte.

- *Pubblicità dei compensi per gli incarichi di collaborazione e consulenza società partecipate enti di diritto privato partecipati*(art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013): i compensi relativi agli incarichi di collaborazione o consulenza conferiti sono pubblicati in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, salvo che la società non provveda ad identificare e distinguere chiaramente le consulenze e le collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse. In tale ultimo caso, deve essere indicato il compenso percepito da ciascun consulente o collaboratore.

9. Enti pubblici economici

Nella nuova versione del documento è stato esplicitato che gli enti pubblici economici, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 90 del 2014 all'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013, sono tenuti ad osservare la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni senza alcun adattamento previsto per le società. Per quel che riguarda le altre misure anticorruzione le regole applicabili sono le stesse delle società controllate e quindi l'adozione del modello 231/2001 integrato e la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione.

10. Gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati

E' stato osservato (Direttore generale di ACRI) come sia necessario evitare che si possa ingenerare il dubbio che l'attività delle Fondazioni di origine bancaria abbia rilevanza pubblicistica. Ad ogni buon conto viene evidenziato come il tema della trasparenza dell'attività sia per le Fondazioni un principio fondamentale, come testimoniato dalla Carta delle Fondazioni. Alcune delle Fondazioni si sono dotate autonomamente di procedure e protocolli, anche basati sul d.lgs. n. 231 del 2001 in relazione ai reati presupposti che possono, anche in astratto, assumere rilievo per gli enti non profit.

Nelle linee guida è stato ribadito come anche per tali enti si ponga, analogamente a quanto avviene per le società partecipate, il problema dell'esposizione al rischio di corruzione che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni. Gli enti di diritto privato in controllo pubblico e in particolare le Fondazioni in via generale sono, pertanto, tenute ad applicare la normativa sulla prevenzione della corruzione. Per quanto attiene alla trasparenza anche per questi enti, così come per le società in



Autorità Nazionale Anticorruzione

controllo pubblico, la stessa deve essere assicurata sia sull'attività, limitatamente a quella di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'Unione europea, sia sull'organizzazione.

Per quanto concerne le fondazioni bancarie, le casse di previdenza dei liberi professionisti, le associazioni e le fondazioni derivanti dalla trasformazione per legge di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonostante l'indubbio rilievo di interesse generale delle funzioni ad esse attribuite, sono state fatte rientrare, anche sulla base della giurisprudenza, ordinaria e costituzionale, nella categoria degli enti di diritto privato solo partecipati da pubbliche amministrazioni. Per esse si applica, dunque, la disciplina prevista per le società partecipate.

11. Disciplina transitoria

E' stato chiesto di precisare se, ai sensi dell'art. 22, co. 4, del d.lgs. 33/2013, in caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui al co. 1 vige il divieto per le amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo fra l'altro nei confronti degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società partecipate, considerato che le Linee guida dispongono che l'attuazione degli obblighi di trasparenza debba avvenire entro il 31 dicembre 2015 (RPC Regione Piemonte).

Nelle LG, per quanto attiene alla trasparenza è stato precisato che resta fermo quanto già stabilito anche in termini di sanzioni dall'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 e si confermano gli obblighi sulla trasparenza già esistenti. Dunque le società e gli enti destinatari delle Linee guida sono tenute ad adeguare tempestivamente i propri siti web con i dati e le informazioni da pubblicare, tenuto conto che le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 si applicano a tali soggetti già in virtù di quanto previsto dall'art. 24 bis del d.l. n. 90/2014.

Rispetto al documento in consultazione, quello modificato prevede una disciplina transitoria differente, anche per altri profili.

La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione deve avvenire tempestivamente affinché l'incaricato possa predisporre entro il 15 dicembre 2015 una relazione recante i risultati dell'attività di

prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal PNA e dando conto delle misure già adottate in attuazione delle Linee guida.

L'adeguamento alle Linee guida, con l'adozione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012, deve comunque avvenire entro il 31 gennaio 2016.



Autorità Nazionale Anticorruzione

E' stata anche inserita la previsione per cui le amministrazioni partecipanti promuovono, tempestivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 la stipula dei protocolli di legalità, che provvedono ad indicare la cadenza temporale delle misure da adottare negli enti.